



**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DELLE  
POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE PER IL COMPARTO  
PUBBLICO PROVINCIALE NONCHÉ PER LE ULTERIORI  
PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

tra

la Società Informatica Trentina S.p.A. con sede in Trento - Via G. Gilli n. 2, Capitale Sociale € 3.500.000,00.= interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 00990320228, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00990320228, nella persona del Presidente dott. Ivano Dalmonego, di seguito denominata "IT"

e

la Società Dexit S.r.l. con sede in Trento - Via G. Gilli n. 2, Capitale Sociale € 700.000,00.= interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 01829680220, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01829680220, nella persona del Presidente, dott. Marco Podini, di seguito denominata "Dexit"

**PREMESSO CHE**

- IT è destinataria dell'affidamento in concessione, da parte della Provincia Autonoma di Trento, dell'incarico relativo alla Gestione del Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.);
- nell'ambito dei propri impegni contrattuali IT ha l'esigenza di doversi avvalere in modo continuativo di qualificata collaborazione esterna in attività di assistenza tecnica;
- IT, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione del soggetto con il quale provvedere alla stipula di un contratto di durata novennale, del servizio di gestione completa delle postazioni di lavoro informatiche per il comparto pubblico provinciale nonché delle ulteriori prestazioni professionali, e per l'acquisto della totalità delle quote della società Dexit s.r.l. attraverso una procedura ristretta svolta in ambito comunitario;
- il R.t.i. Dedagroup S.p.A., Aldebra S.p.A., I&T Sistemi S.r.l., ItWay S.p.A. e G.P.I. S.p.A. è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra e, per

l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi, per il tramite della società Dexit, a stipulare il presente Contratto ed a fornire i beni ed i servizi oggetto del Contratto stesso, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;

- esaminate e fatte proprie l'offerta economica e l'offerta tecnica presentate dal R.t.i. Dedagroup S.p.A., Aldebra S.p.A., I&T Sistemi S.r.l., ItWay S.p.A. e G.P.I. S.p.A., Dexit dichiara di impegnarsi espressamente a fornire i beni ed i servizi oggetto del Contratto stesso, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;
- Dexit dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal "Bando di gara", dalle "Norme per la partecipazione alla gara" e dal "Capitolato Tecnico", definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire;
- Dexit ha prestato la cauzione definitiva, con le modalità richieste da IT, per un importo pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, nonché ha presentato, con le modalità richieste da IT, una polizza assicurativa a massimale unico pari a € 10.000.000,00.=(Euro diecimilioni/00) a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi e che tale polizza assicurativa, che considera espressamente quali terzi oltre ai dipendenti e collaboratori di IT anche i dipendenti e collaboratori dei soggetti terzi, dovrà comunque essere prorogata fino al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute;
- Dexit dichiara di disporre di una struttura in grado di prestare servizi di assistenza tecnica;
- in data 31 maggio 2006 è stato stipulato un Accordo Quadro per la regolamentazione dei rapporti tra Informatica Trentina e Dexit per il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2009, prevedendo, peraltro, che lo stesso "conserverà la sua validità sino al momento in cui IT deterrà la maggioranza delle quote di Dexit";
- Dexit, da un lato, Informatica Trentina, dall'altro, prendono atto che, all'atto

della firma del presente Contratto, il R.t.i. Dedagroup S.p.A., Aldebra S.p.A., I&T Sistemi S.r.l., ItWay S.p.A. e G.P.I. S.p.A., detiene la totalità delle quote di Dexit;

- le parti concordemente stabiliscono che la sottoscrizione del presente Contratto determina il venir meno, *ex nunc*, di ogni e qualunque effetto da parte dell'Accordo Quadro nominato nei precedenti alinea, la cui efficacia deve perciò intendersi, alla data, terminata, ad eccezione di quanto previsto nel seguente alinea con riferimento agli Atti Esecutivi già stipulati;
- rimangono in capo a Dexit tutti i diritti e tutti gli obblighi maturati alla data, ivi compresi quelli derivanti dall'Accordo Quadro di cui ai precedenti alinea e dagli Atti Esecutivi stipulati sulla base del medesimo che manterranno piena efficacia sino alla relativa scadenza.

Tutto ciò premesso e considerato le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliare, convengono e stipulano quanto segue.

## ARTICOLO 1

### Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il "Bando di gara", le "Norme per la partecipazione alla gara" ed il "Capitolato Tecnico", ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto l'"Offerta tecnica" ed il documento "Offerta economica", presentati dal R.t.i. Dedagroup S.p.A., Aldebra S.p.A., I&T Sistemi S.r.l., ItWay S.p.A. e G.P.I. S.p.A., aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse.
2. Le Parti convengono inoltre che, in caso di contrasto, le clausole inserite nel presente Contratto prevalgono su quelle contenute nelle "Norme per la partecipazione alla gara" e nel "Capitolato Tecnico".

## ARTICOLO 2

### Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto sono regolate, in via gradata:
  - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 nonché, per quanto compatibili, da quelle di cui alla L.P. della Provincia di Trento n. 23/1990;
  - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi anche peggiorative per Dexit, quest'ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del presente Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del presente Contratto.
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del presente Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

### ARTICOLO 3

#### Oggetto

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra le Società in merito ai servizi di gestione completa delle postazioni di lavoro informatiche della Pubblica Amministrazione della provincia di Trento nonché delle ulteriori prestazioni professionali resi da Dexit nei confronti di IT, come meglio specificato nel "Capitolato Tecnico".
2. Dexit si obbliga irrevocabilmente nei confronti di IT ad erogare i servizi di cui al "Capitolato Tecnico", nei limiti dei quantitativi massimi ivi stabiliti.
3. IT si impegna sin d'ora ad affidare a Dexit l'esecuzione dei servizi di cui al "Capitolato Tecnico", nei limiti dei quantitativi minimi ivi stabiliti.
4. I quantitativi minimo e massimo riguardano il servizio complessivo oggetto del Contratto.
5. Fermo restando il quantitativo minimo garantito, il quantitativo dei servizi stabilito per ciascuna tipologia va inteso come valutazione di massima, che potrà variare in funzione delle esigenze di IT. Il presente Contratto, nell'Art. 13, prevede il valore economico complessivo del minimo garantito sulla base della predetta valutazione di massima. Nel corso dell'esecuzione tale importo sarà consumabile anche con una composizione di servizi diversa da quella prevista inizialmente – rientrando in tale previsione anche le fattispecie di modifica, cessazione e/o inserimento di nuovi servizi di cui all'Art. 6 – senza che a Dexit spetti alcun corrispettivo a titolo di indennizzo. Quanto detto vale anche per il quantitativo massimo non garantito, che corrisponde alle previsioni alla data di indizione della Gara. Ai fini del raggiungimento dei volumi e degli importi minimi garantiti di cui al paragrafo 7.2, Tabella 6, delle Norme per la partecipazione alla gara e di cui al capitolo 7 del Capitolato Tecnico, saranno computate anche le quote dei volumi e dei corrispettivi derivanti dagli Atti Esecutivi già in essere tra IT e Dexit e la cui durata si protrae oltre il termine del 31/12/2009.
6. La Committente non garantisce e non è vincolata all'acquisizione dell'ulteriore quantità fino al raggiungimento della quantità massima prevista.

7. Resta inteso sin d'ora che nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del Contratto, anche prorogato, sia esaurita la quantità massima contrattuale di cui al precedente secondo comma, IT potrà richiedere a Dexit, alle stesse condizioni, di incrementare la predetta quantità massima fino a concorrenza di due quinti dell'importo contrattuale complessivo come previsto dall'art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985.
8. Il dettaglio delle attività e le modalità di erogazione dei servizi prestati da Dexit vengono di volta in volta indicati negli Atti Esecutivi di cui al successivo Art. 8.
9. In merito all'articolazione ed alla suddivisione delle attività tra IT e Dexit nell'erogazione dei servizi di gestione completa delle postazioni di lavoro informatiche, al fine di eliminare eventuali sovrapposizioni e allocare in maniera univoca i processi, si fa riferimento alla "Matrice di responsabilità", riportata nel "Capitolato Tecnico", ove sono evidenziate le specifiche responsabilità di IT e quelle di Dexit.
10. Eventuali evoluzioni o modifiche dell'articolazione e della suddivisione delle attività tra IT e Dexit, anche con riferimento a singoli clienti, dovranno essere concordate tra le Parti ed approvate in forma scritta.
11. Le note operative di dettaglio saranno contenute in un apposito "Manuale dell'organizzazione operativa".
12. Resta inteso, inoltre, che i servizi di cui al presente Contratto ed ai singoli Atti Esecutivi non sono affidati a Dexit in via esclusiva, pertanto IT, per quanto di propria competenza, potrà affidare gli stessi servizi anche a soggetti terzi, diversi da Dexit medesima.

#### ARTICOLO 4

##### Durata del Contratto

1. Il presente Contratto ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e per i 9 (nove) anni successivi.
2. Su richiesta di IT, da far pervenire a Dexit anche solo via fax, entro il termine di scadenza contrattuale, la durata del presente Contratto dovrà essere estesa per un



periodo di ulteriori 12 (dodici) mesi.

## ARTICOLO 5

### Condizioni del servizio

1. Sono a carico di Dexit, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Dexit è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel "Capitolato Tecnico" e nelle "Norme per la partecipazione alla gara", pena la risoluzione, da parte di IT dello stesso Contratto, a seguito di comunicazione di IT, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla stessa.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Contratto e nel "Capitolato Tecnico".
4. In ogni caso, Dexit si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui ai precedenti commi, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico di Dexit, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, e la stessa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei

confronti di IT, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.

6. Dexit si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne IT da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Dexit si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di IT e/o dei soggetti terzi indicati da IT e/o di terzi autorizzati dagli stessi, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto.
8. Dexit rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da IT e/o dai soggetti terzi indicati dalla Committente e/o da terzi autorizzati dagli stessi.
9. Dexit si impegna ad avvalersi di personale specializzato.
10. Dexit si obbliga a consentire ad IT di procedere in qualsiasi momento all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto - oltre che l'efficienza, efficacia ed economicità dell'esecuzione complessiva dei servizi - nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e/o collaudi e/o accertamenti.
11. Dexit si obbliga, sin d'ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite da IT.
12. Dexit si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad IT di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

## **ARTICOLO 6**

### **Obbligazioni specifiche di Dexit**

1. Dexit si obbliga nei confronti di IT, per 9 (nove) anni dalla data di trasferimento delle quote e, comunque, per tutto il periodo di durata del presente Contratto, comprensivo di eventuali proroghe:
  - 1.1 ad applicare ai lavoratori di Dexit interessati all'appalto il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Industria Metalmeccanica Privata e



della Installazione di Impianti, il contratto integrativo aziendale e tutti gli accordi sottoscritti, in vigore in Dexit alla data di cessione delle quote al, R.t.i. Dedagroup S.p.A., Aldebra S.p.A., I&T Sistemi S.r.l., ItWay S.p.A. e G.P.I. S.p.A., risultata aggiudicataria della procedura di gara richiamata in premessa, nonché a conservare tutti i trattamenti individuali in essere, ivi compresa l'anzianità di servizio maturata;

- 1.2 ad assicurare ai lavoratori di Dexit interessati all'appalto una disciplina del Premio di risultato correlata nei contenuti a quanto definito, con riferimento all'anno 2009, per il medesimo titolo, da Dexit, che assume a riferimento la disciplina del premio di risultato di IT, al fine di garantire l'integrazione e la qualità dei servizi svolti da committente e fornitore anche attraverso la correlazione dei meccanismi di incentivazione collettiva;
- 1.3 a mantenere la sede legale ed amministrativa di Dexit all'interno del territorio della provincia di Trento e sedi operative funzionali all'erogazione del servizio oggetto di appalto;
- 1.4 a garantire la permanenza presso tali sedi operative funzionali all'erogazione del servizio oggetto di appalto, di tutto il personale di cui al successivo punto 1.5, in coerenza con le funzioni professionali attualmente svolte;
- 1.5 a mantenere e/o opportunamente integrare il livello occupazionale determinato in relazione all'esecuzione delle attività oggetto di gara con riferimento ai quantitativi minimi, che prevede l'impiego di non meno di 47 addetti complessivi, ivi compreso l'addetto al servizio di segreteria della società, di cui 36 per i servizi DTM e Fleet Management e 10 per i servizi professionali, provvedendo tempestivamente tramite contratti di lavoro subordinato e nel rispetto degli accordi sindacali sottoscritti da Dexit. Nel primo anno successivo alla decorrenza dell'avvio dell'attività assicurare diritto di precedenza per nuovi eventuali fabbisogni di personale, conseguenti all'attività oggetto di gara - fermo restando che la

determinazione del concreto fabbisogno di personale rimane ad insindacabile giudizio di Dexit - ai collaboratori esterni di Dexit in attività alla data del 9 febbraio 2009, che abbiano maturato alla data di cessazione del rapporto contrattuale tra Dexit e l'R.T.I. CM Isitel S.p.A. - I&T Servizi s.r.l., titolare del contratto stipulato in data 6 novembre 2006 almeno 11 mesi continuativi di collaborazione con Dexit. Il diritto di precedenza opera per mansioni possedute dai collaboratori coerenti con quelle ricercate;

- 1.6 a non effettuare, ove possibile, operazioni societarie con riferimento a Dexit, richiedendo, nel caso, esplicito consenso scritto da parte di IT che le valuterà in ordine alla salvaguardia dell'integrità aziendale di Dexit e alla solidità dei possibili soggetti terzi coinvolti nonché del rispetto degli ulteriori obblighi di cui al presente comma 1;
- 1.7 nel caso di risoluzione del presente contratto d'appalto da parte di IT ovvero nel caso di scadenza contrattuale, anche a seguito di eventuali proroghe, ad impegnarsi a favorire e consentire, nei limiti del fabbisogno necessario per la gestione dell'appalto, il passaggio del personale in forza a Dexit impegnato nei servizi oggetto dell'appalto all'impresa aggiudicataria dell'eventuale nuova gara d'appalto. L'impegno si applica anche nei confronti di IT, qualora la stessa dovesse decidere di erogare direttamente il servizio. Tale obbligo permarrà per un periodo di **2 (due) anni successivi** alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente Contratto o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso;
- 1.8 a tutto il personale in forza a Dexit alla data del 9 febbraio 2009, che si impegni a non esercitare l'opzione di rientro in IT regolamentata con l'accordo di data 4 febbraio 2005 e comunque in forza in Dexit e non in periodo di preavviso alla data di stipula del presente Contratto, a riconoscere, con la prima mensilità utile a valle della data di stipula del

medesimo Contratto, a titolo di superminimo individuale non assorbibile, un importo mensile lordo, come da tabella che segue

Superminimo individuale non assorbibile	Euro
Categoria 4	75,00
Categoria 5	80,00
Categoria 5S	85,00
Categoria 6	90,00
Categoria 7	95,00
Categoria Q	95,00

- 1.9 a tutto il personale in forza a Dexit alla data del 9 febbraio 2009, che si impegna a non esercitare l'opzione di rientro in IT regolamentata con l'accordo di data 4 febbraio 2005, e comunque in forza in Dexit e non in periodo di preavviso alla data di stipula del presente Contratto, a riconoscere, con oneri a carico di IT, con la prima mensilità utile a valle della data di stipula del medesimo Contratto un importo lordo un tantum pari ad Euro 4.000,00 (quattromila/00). Tale importo non comporterà alcun riflesso su maggiorazioni, istituti contrattuali differiti e quant'altro, ivi compreso il TFR;
- 1.10 a liquidare al personale in forza alla data del 9 febbraio 2009, che si impegna a non esercitare l'opzione di rientro in IT, regolamentata con l'accordo di data 4 febbraio 2005, e comunque in forza in Dexit e non in periodo di preavviso alla data di stipula del presente Contratto, che ne farà richiesta entro 30 giorni dalla data di stipula del medesimo Contratto, una quota fino al 100 % del TFR lordo accantonato alla medesima data. La liquidazione sarà effettuata con la prima mensilità utile a valle della data di stipula del presente Contratto;

1.11 a riconoscere - alle nuove assunzioni effettuate da Dexit - a titolo di superminimo collettivo aziendale, i seguenti importi distinti per categoria

TABELLA A)

Superminimo collettivo aziendale	Voce A	Voce B
Categoria 3	128,49	52,72
Categoria 4	155,59	53,42
Categoria 5	188,88	52,77
Categoria 5S	229,39	52,36
Categoria 6	283,02	52,04
Categoria 7	418,31	57,06
Categoria Q	651,87	68,58

Gli importi sopra indicati saranno riconosciuti con le seguenti decorrenze:

TABELLA B)

Periodo	Voce A	Voce B
A) A partire dalla data di assunzione fino al termine dei successivi 7 mesi	50%	
B) A partire dalla data di termine indicata alla riga precedente fino al termine dei successivi 12 mesi	70%	
C) A partire dalla data di termine indicata alla riga precedente fino al termine dei successivi 12 mesi	90%	
D) A partire dal primo giorno successivo alla data di termine indicata nella riga precedente	100%	100%

2. In caso di violazione anche di uno soltanto degli obblighi previsti dal precedente comma, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da IT, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito all'Art. 19.
3. Dexit, senza alcun aggravio di costo per IT intendendosi la remunerazione di tale attività già ricompresa nell'importo dei corrispettivi di cui al successivo Art. 13, si impegna, oltre a quanto previsto nel "Capitolato Tecnico" ed in altre parti del presente Contratto, a:
  - a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad IT di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel presente Contratto e negli Atti Esecutivi;

- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza;
  - c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e alla stessa comunicate da IT;
  - d) comunicare tempestivamente ad IT le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - e) in aggiunta a quanto stabilito dal "Capitolato Tecnico", tenere tempestivamente informata IT circa l'adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente Contratto – ivi compresi quelli individuati nell'Art. 9 – e fornire in merito apposite relazioni semestrali (redatte eventualmente in via congiunta con il R.t.i. Dedagroup S.p.A., Aldebra S.p.A., I&T Sistemi S.r.l., ItWay S.p.A. e G.P.I. S.p.A.) da trasmettere ad IT entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla chiusura di ciascun semestre solare successivo a quello cui si riferiscono.
4. Dexit si impegna, per i primi 12 (dodici) mesi di vigenza del presente contratto, a mantenere la propria sede operativa presso gli uffici di via Gilli, 2, a Trento. IT si impegna a mantenere a disposizione in sublocazione gli uffici di via Gilli, 2, a Trento, alle condizioni e per la durata stabiliti nel contratto tra Informatica Trentina S.p.A. e Dexit srl, di data 23.01.2009 e, comunque, nei termini previsti nell'attuale contratto di locazione stipulato da Informatica Trentina S.p.A. per l'intera sede di via Gilli, 2, a Trento.
5. Nel caso in cui, nel corso della durata del Contratto, in relazione al servizio di fleet management, Dexit non sia più in grado di garantire la consegna delle apparecchiature offerte per messa «fuori produzione» delle stesse da parte della casa produttrice, Dexit deve segnalare a IT tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni lavorativi. Dexit deve, inoltre, indicare

- contestualmente quali apparecchiature aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione (Prima Proposta Apparecchiature).
6. Nel termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Prima Proposta Apparecchiature, IT procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione delle nuove apparecchiature, e darà comunicazione a Dexit dell'esito della verifica.
  7. In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma, IT dovrà fornire adeguata motivazione a Dexit la quale, nei 15 (quindici) giorni di calendario successivi, avrà facoltà di adeguare la propria proposta e comunicarla a IT (Seconda Proposta Apparecchiature). Quest'ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni lavorativi per la verifica della Seconda Proposta Apparecchiature. In caso di esito negativo della verifica della Seconda Proposta Apparecchiature, IT provvederà a fornire adeguata motivazione a Dexit.
  8. In caso di esito negativo della verifica della Seconda Proposta Apparecchiature, o nel caso di mancata presentazione della stessa da parte di Dexit nel termine di cui al precedente comma, o nel caso di mancata presentazione della Prima Proposta Apparecchiature da parte di Dexit nel termine di cui al precedente comma 5, è facoltà di IT, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 15, affidare l'attività a terzi ovvero procedere alla risoluzione del presente Contratto, ai sensi del successivo Art. 19, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
  9. Nel caso in cui, nel corso della durata del Contratto, IT provveda a richiedere a Dexit l'erogazione di nuovi servizi rispetto a quelli individuati nell'Art. 3 e nel "Capitolato Tecnico", Dexit, nel termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di IT, dovrà far pervenire ad IT stessa la propria migliore offerta tecnico/economica (Prima Proposta Nuovi Servizi).
  10. In particolare, l'offerta di Dexit - che per tutto quanto con la stessa compatibile dovrà fare riferimento alle condizioni contenute nel presente Atto - dovrà risultare allineata alle migliori condizioni di mercato per servizi di carattere identico o analogo a quelli richiesti da IT.

11. Nel termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Prima Proposta Nuovi Servizi, IT procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione dei nuovi servizi, e darà comunicazione a Dexit dell'esito della verifica.
12. In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma, IT dovrà fornire adeguata motivazione a Dexit la quale, nei 15 (quindici) giorni di calendario successivi, avrà facoltà di adeguare la propria offerta tecnico/economica e comunicarla a IT (Seconda Proposta Nuovi Servizi). Quest'ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni lavorativi per la verifica della Seconda Proposta Nuovi Servizi. In caso di esito negativo della verifica della Seconda Proposta Nuovi Servizi, IT provvederà a fornire adeguata motivazione a Dexit.
13. In caso di esito negativo della verifica della Seconda Proposta Nuovi Servizi, o nel caso di mancata presentazione della stessa da parte di Dexit nel termine di cui al precedente comma, o nel caso di mancata presentazione della Prima Proposta Nuovi Servizi da parte di Dexit nel termine di cui al precedente comma 9, è facoltà di IT, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 15, affidare il servizio a terzi ovvero procedere alla risoluzione del presente Contratto, ai sensi del successivo Art. 19, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
14. La richiesta, da parte di IT nei confronti di Dexit, di erogare nuovi servizi rispetto a quelli individuati nell'Art. 3 e nel "Capitolato Tecnico", potrà anche prevedere la cessazione dell'erogazione di uno o più dei servizi già individuati nell'Art. 3 e nel "Capitolato Tecnico". Resta fermo quanto previsto nell'Art. 3, comma 5.
15. Nel caso in cui, nel corso della durata del Contratto, IT provveda a richiedere a Dexit di apportare modifiche, anche sostanziali, nei contenuti e/o nell'erogazione dei servizi rispetto a quelli individuati nell'Art. 3 e nel "Capitolato Tecnico" – ovvero, rispetto a quelli individuati nella Prima Proposta Nuovi Servizi e/o nella Seconda Proposta Nuovi Servizi - Dexit, nel termine di 20 (venti) giorni lavorativi



- dal ricevimento della richiesta di IT, dovrà far pervenire ad IT stessa la propria migliore offerta tecnico/economica (Prima Proposta Modifica Servizi).
16. In particolare, l'offerta di Dexit - che per tutto quanto con la stessa compatibile dovrà fare riferimento alle condizioni contenute nel presente Atto - dovrà risultare allineata alle migliori condizioni di mercato per servizi di carattere identico o analogo a quelli richiesti da IT.
  17. Nel termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Prima Proposta Modifica Servizi, IT procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione delle modifiche apportate ai contenuti e/o all'erogazione dei servizi, e darà comunicazione a Dexit dell'esito della verifica.
  18. In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma, IT dovrà fornire adeguata motivazione a Dexit la quale, nei 15 (quindici) giorni di calendario successivi, avrà facoltà di adeguare la propria offerta tecnico/economica e comunicarla a IT (Seconda Proposta Modifica Servizi). Quest'ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni lavorativi per la verifica della Seconda Proposta Modifica Servizi. In caso di esito negativo della verifica della Seconda Proposta Modifica Servizi, IT provvederà a fornire adeguata motivazione a Dexit.
  19. In caso di esito negativo della verifica della Seconda Proposta Modifica Servizi, o nel caso di mancata presentazione della stessa da parte di Dexit nel termine di cui al precedente comma, o nel caso di mancata presentazione della Prima Proposta Modifica Servizi da parte di Dexit nel termine di cui al precedente comma 15, è facoltà di IT, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 15, affidare il servizio a terzi ovvero procedere alla risoluzione del presente Contratto, ai sensi del successivo Art. 19, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
  20. La richiesta, da parte di IT nei confronti di Dexit, di apportare modifiche, anche sostanziali, nei contenuti e/o nell'erogazione dei servizi rispetto a quelle individuate nell'Art. 3 e nel "Capitolato Tecnico" - ovvero, rispetto a quelle individuate nella Prima Proposta Nuovi Servizi e/o nella Seconda Proposta

Nuovi Servizi -, potrà anche prevedere la cessazione dell'erogazione di uno o più dei servizi già individuati nell'Art. 3 e nel "Capitolato Tecnico". Le condizioni economiche pattuite con riferimento ai servizi, così come modificati nei contenuti e/o nell'erogazione, dovranno garantire la congruità dei corrispettivi erogati da IT a Dexit e, pertanto, ricorrendone le condizioni, potranno configurare una rideterminazione al ribasso - anche, se del caso, in coerenza all'eventuale minor carico di lavoro determinato dal detto adeguamento - dei prezzi originariamente fissati in sede di gara e definite con riferimento alle originarie tipologie di servizi. Resta fermo quanto previsto nell'Art. 3, comma 5.

21. Dexit si impegna ad eseguire le proprie prestazioni nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, nel "Capitolato Tecnico" e nell'"Offerta Tecnica" presentata dal R.t.i. Dedagroup S.p.A., Aldebra S.p.A., I&T Sistemi S.r.l., ItWay S.p.A. e G.P.I. S.p.A..
22. Dexit si impegna, per tutta la durata del Contratto, anche se prorogato, a non effettuare l'erogazione di prodotti e servizi specifici del settore information & communication technology, nei confronti degli enti pubblici operanti sul territorio della Provincia di Trento se non previo consenso espresso da parte di IT. La formazione del consenso è rimessa alla insindacabile determinazione della Committente. Per enti pubblici operanti sul territorio della Provincia di Trento si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre alla Provincia Autonoma di Trento e a tutti gli enti pubblici aderenti al Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.), gli Enti strumentali, le Agenzie, gli Istituti scolastici, gli Enti pubblici non economici, gli Enti pubblici economici, nonché i Comprensori, le Comunità, i Comuni, e le loro Istituzioni, Aziende Speciali o Società.
23. Dexit si impegna infine, per tutta la durata del Contratto, anche se prorogato, a garantire che in relazione ai tributi dovuti dalla Dexit stessa, provvederà all'effettuazione dei relativi versamenti presso gli istituti bancari o gli uffici postali siti nel territorio della Provincia di Trento.
24. Con riferimento alle spettanze contestate da Dexit a Elettrodata S.p.A. in fallimento - in relazione alle fattispecie di inadempimento degli ordini di fornitura

conclusi sulla base della Convenzione (Accordo-Quadro) stipulata tra IT ed Elettrodata S.p.A. in data 7 dicembre 2006, rilevate nei confronti di Elettrodata S.p.A. in fallimento medesima oggetto di pretesa da parte di Dexit formalizzata mediante DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO di Elettrodata S.p.A. in fallimento, presentata al TRIBUNALE CIVILE DI MILANO – queste, ove liquidate, anche solo pro-quota, da Elettrodata S.p.A. in fallimento a Dexit, spetteranno, per il 60% del rispettivo ammontare, ad IT stessa. Dexit si obbliga, ora per allora, a provvedere al pagamento ad IT di quanto alla stessa dovuto, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle spettanze di cui al presente comma.

#### **ARTICOLO 6-bis**

##### **Obblighi di IT**

1. Con riferimento alla fideiussione richiamata al comma 24 del precedente Art. 6, ove l'escussione della stessa non abbia luogo, da parte di Dexit, – per causa ad essa non imputabile - entro 18 (diciotto) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, IT si impegna a riconoscere a Dexit medesima la somma fissa ed invariabile di € 32.617,00 (trentaduemilaseicentodiciassette/00).

#### **ARTICOLO 7**

##### **Modalità di svolgimento di servizi e prestazioni**

1. L'esecuzione, da parte di Dexit, delle attività che formeranno oggetto dei singoli Atti Esecutivi dovrà aver luogo sulla base di specifiche tecniche, metodologie e standard di IT; l'utilizzazione di metodi, processi e tecniche propri e - ancor più se soggetti e/o suscettibili di diritti di privativa industriali o intellettuale - di dipendenti, di consulenti e di collaboratori, dovrà essere preventivamente concordata per iscritto.
2. L'attività - pena la risoluzione, da parte di IT del presente Contratto, a seguito di comunicazione di IT, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al

risarcimento dei danni subiti dalla stessa - dovrà essere svolta da Dexit a regola d'arte e secondo le modalità contenute nel Contratto stesso e nei relativi Atti Esecutivi.

## ARTICOLO 8

### Modalità di attivazione di servizi e prestazioni

1. Dexit procede allo svolgimento degli incarichi relativi alle attività di cui all'articolo 3 del presente Contratto sulla base di Atti Esecutivi che costituiranno a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Ogni Atto Esecutivo dovrà riportare almeno i seguenti elementi:
  - l'oggetto dell'incarico;
  - la durata dell'incarico;
  - le modalità di effettuazione dell'incarico:
    - Orari e finestre di erogazione del servizio;
    - Volumi relativi al servizio;
    - Livelli di servizio;
    - Distribuzione delle postazioni di lavoro sul territorio;
    - Composizione del parco da gestire e configurazione delle postazioni di lavoro;
  - le modalità di recesso dall'incarico da parte di IT;
  - il responsabile delle attività per conto di IT e Dexit al quale la controparte farà riferimento per quanto inerente le attività oggetto dell'incarico;
  - i canoni o corrispettivi e le modalità di fatturazione per i servizi previsti dall'incarico;
  - le eventuali scadenze vincolanti;
  - gli eventuali vincoli imposti da terzi committenti nonché le eventuali clausole di risoluzione del singolo affidamento;
  - la eventuale qualifica e la quantità delle prestazioni richieste;

- ogni altra eventuale indicazione utile o necessaria all'esatto adempimento.

## ARTICOLO 9

### Attività di coordinamento e controllo

1. Dexit si impegna, per il tramite di referenti all'uopo incaricati, a svolgere le attività di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

a) in generale:

- verifica dello stato di avanzamento delle attività;
- supervisione e controllo delle risorse professionali impegnate nelle attività, al fine di assicurare il conseguimento di adeguati livelli di servizio;
- verifica e controllo della adozione e del corretto utilizzo degli standard tecnici e delle metodologie;
- verifica delle motivazioni di eventuali scostamenti da quanto previsto negli atti esecutivi;

b) con riferimento ai servizi:

- analisi dei livelli di servizio erogati;
- verifica di eventuali segnalazioni di disservizio;
- proposta di eventuali miglioramenti dei servizi per quanto riguarda principalmente gli orari di erogazione del servizio, i Service Level Agreement, l'utilizzo di strumenti e processi congiunti, l'estensione del servizio, i presidi locali, la gestione dei magazzini con le apparecchiature di scorta;

c) con riferimento alle prestazioni professionali:

- verifica del livello tecnico delle prestazioni fornite dalle risorse professionali impegnate;
- costante adeguamento dei livelli professionali in relazione alle esigenze.

2. Con cadenza semestrale, le Parti si impegnano ad effettuare riunioni di approfondimento con riferimento alle relazioni di cui all'Articolo 6, comma 3, lettera e).

## ARTICOLO 10

### Modalità di verifica delle ulteriori prestazioni professionali

1. In relazione alle "ulteriori prestazioni professionali" di cui al comma 1 dell'Art. 3 ed al "Capitolato Tecnico", la verifica, da parte di IT, concernente la corretta esecuzione delle stesse, verrà effettuata sulla base di un rapporto delle attività svolte nel periodo, da predisporre da parte di Dexit.
2. Nel rapporto dovranno essere indicati relativamente al periodo di riferimento, almeno i seguenti elementi:
  - il personale impiegato e la relativa qualifica;
  - il periodo di svolgimento delle attività;
  - l'indicazione quantitativa, espressa in giorni-persona, relativamente ai soli giorni effettivamente lavorati;
  - sintesi delle attività svolte.
3. Entro il termine di trenta giorni di calendario, decorrente dal ricevimento del rapporto, IT dovrà comunicare per iscritto le proprie osservazioni; decorso tale termine il rapporto si intenderà approvato a tutti gli effetti.
4. Modalità di verifica più puntuali od ulteriori potranno essere concordate fra le Parti.

## ARTICOLO 11

### Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali

1. Dexit si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Dexit si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e di quelle disposizioni che verranno emanate prima o nel corso di validità del presente Contratto e dei singoli Atti Esecutivi.
3. Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma 2, Dexit si impegna sin d'ora a:
  - a) collaborare con le strutture preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sarà eseguita la fornitura;
  - b) comunicare ad IT, **entro 20 (venti) giorni di calendario** dalla data di stipula del Contratto, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione della fornitura.
4. Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza di quanto previsto nei precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico di Dexit che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo ad IT.
5. Dexit si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne IT da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette

## ARTICOLO 12

### Obblighi nei confronti dei dipendenti

1. In aggiunta a quanto già previsto nell'Art. 6, Dexit deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. Dexit deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni

oggetto del presente Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che Dexit non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

3. Dexit si impegna, sin d'ora, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. IT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione a Dexit delle inadempienze ad essa denunciate dagli organi preposti, si riserva **di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 30% (trentapercento)** dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata.
5. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che gli organi preposti, di cui al comma precedente, abbiano dichiarato che le inadempienze sono state sanate; in tale ipotesi l'Aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.
6. IT, in qualsiasi momento, potrà richiedere a Dexit documenti e informazioni relative a:
  - a) iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;
  - b) iscrizione e tassi INAIL;
  - c) dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio;
  - d) posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
  - e) estremi del CCNL applicato ai dipendenti.
7. In caso di ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo IT si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito all'Art. 19.
8. Qualora particolari esigenze di espletamento delle attività richiedano la presenza di risorse professionali di Dexit presso gli uffici di IT, le stesse dovranno attenersi ad un orario di lavoro compatibile con quello in vigore per il personale di IT.



9. In relazione alla fattispecie di cui al precedente comma, lo svolgimento del servizio da parte di Dexit dovrà avvenire con l'utilizzo unicamente di personale con contratto di lavoro subordinato - a tempo determinato e/o indeterminato - ovvero di lavoratori autonomi professionali (con p. IVA). In occasione del primo ingresso nella sede di IT, o nella diversa sede da questa individuata, ogni risorsa impiegata da Dexit per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto dovrà consegnare al referente di IT all'uopo individuato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - il cui modello ("MODELLO DI DICHIARAZIONE") è riportato in allegato - con la quale Dexit, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, provvederà a dichiarare che con la risorsa medesima è in essere un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato ovvero di lavoro autonomo professionale. La mancata consegna, al referente di IT, della dichiarazione di cui al precedente periodo - completa di copia del documento d'identità della risorsa impiegata e della sottoscrizione di quest'ultima per presa visione - non consentirà lo svolgimento di alcuna attività contrattualmente prevista da parte della risorsa. Eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività contrattuali dipendenti dalla mancata tempestiva consegna della dichiarazione - o dalla consegna di una dichiarazione incompleta - daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'Art. 15 del Contratto. In caso di falsità nelle dichiarazioni rilasciate ad IT - nonché di intervenute modifiche nelle situazioni dichiarate non comunicate immediatamente ad IT - il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da IT, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito all'Art. 19.
10. Conformemente a quanto previsto dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, il personale occupato da Dexit dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e

l'indicazione del datore di lavoro.

11. Il personale occupato durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, sarà tenuto ad esporre la tessera di riconoscimento così come definita al comma precedente durante tutto lo svolgimento delle attività lavorative contrattualmente definite.

### ARTICOLO 13

#### Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti a Dexit da IT per le prestazioni contrattuali sono quelli di seguito riportati:

**Tab 1 – dettaglio valori servizio DTM**

		Canone annuo	
1	DTM System Management	€ 245,00	
2	DTM Field Support	€ 356,00	
3	DTM Light	€ 67,00	
4	DTM Enti locali	Gestione PDL	€ 220,19
		Servizi professionali a ticket (on site)	€ 167,21 (importo a ticket)
		Servizi professionali a ticket (da remoto)	€ 16,54 (importo a ticket)

**Tab 2 – dettaglio valori per tipologia apparecchiature in noleggio operativo**

Tipologia Hardware	Canone unitario (Euro/Mese)
Personal computer desktop - PCD1	17,62
Personal computer desktop - PCD2	23,95
Personal computer desktop – PCD3	32,95
Personal computer desktop – PCD4	20,95
Personal computer laptop – PCL1	27,78
Personal computer laptop – PCL2	46,11

Personal computer laptop – PCL3	32,45
Stampante locale – STL1	4,80
Stampante locale – STL2	9,46
Stampante locale – STL3	7,46
Stampante locale – STL4	10,13
Stampante locale – STL5	15,46
Stampante rete – STR1	24,28
Stampante rete – STR2	52,21
Stampante rete – STR3	10,55
Monitor – MNT1	17,95
Scanner – SCA1	21,10
Scanner – SCA2	30,10
Scanner – SCA3	63,70
Scanner – SCA 4 adattatore di rete	11,50

Tipologia Hardware	Canone unico (Euro)
Telefono VoIP – PHO1	106,18
Telefono VoIP – PHO2	256,16
Telefono VoIP – PHO3	301,16

**Tab 3 – dettaglio valori per SERVIZI PROFESSIONALI**

**Centro di controllo e Gestione User Site**

Profilo <sup>1</sup>	Tariffa €/giorno
Addetto ai Sistemi	305,00
Addetto junior ai Sistemi	283,00
Addetto alla programmazione	250,00
Tecnico senior	235,00
Tecnico	213,00
Tecnico junior	195,00
Operatore Help Desk	195,00
Operatore Help Desk junior	188,00

<sup>1</sup> Le figure Addetto ai Sistemi, Operatore Help Desk ed Operatore Help Desk junior non rientrano nei conteggi relativi ai quantitativi di gara, non essendone previsto l'impiego negli attuali servizi oggetto d'appalto.

**Servizi per Controllo di Gestione**

Profilo	Tariffa €/giorno
Consulente di direzione	€ 765,00
Consulente senior	€ 719,10
Assistente funzionale esperto Board/Prometeo	€ 563,55
Programmatore Board/Prometeo	€ 390,15

**Servizi di assistenza e supporto tecnico specializzato**

Profilo	Tariffa €/giorno
Addetto al magazzino	250,00

**MITT**

Profilo	Tariffa €/giorno
Figura professionale MITT	200,00

**Tab 4 – dettaglio valori per CONTROLLO DI GESTIONE**

Tipologia licenza	n. licenze inst.	Canone annuo di manutenzione
Board Full	1	€ 380,00
Board User	10	€ 180,00
Board Light Plus	124	€ 90,00
Prometeo	10	€ 160,00

**Tab 5 – dettaglio valori per SERVIZI AGGIUNTIVI**

Tipologia servizio	u.tà	Importo unitario
Ritiro e smaltimento	Componente hardware	€ 13,90
Riparazione guasti HW - entro 4 ore	Ticket di intervento	€ 165,00
Riparazione guasti HW - entro 8 ore	Ticket di intervento	€ 125,00

2. I predetti corrispettivi si riferiscono alle prestazioni effettuate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. IT potrà, a propria discrezione, considerare tali corrispettivi a riferimento in relazione ad eventuali ipotesi di nuovi servizi.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 saranno soggetti a revisione, con periodicità annuale, con le modalità stabilite dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. In particolare, le condizioni economiche pattuite con riferimento ai servizi ed alle forniture oggetto del presente Contratto, pur se non modificati nei contenuti e/o nell'erogazione, dovranno garantire la congruità dei corrispettivi erogati da IT a Dexit e, pertanto, ricorrendone le condizioni, anche considerando l'andamento del mercato, potranno configurare una rideterminazione al ribasso – anche, se del caso, in coerenza all'eventuale minor carico di lavoro resosi necessario - dei prezzi originariamente fissati in sede di gara. Resta fermo quanto previsto nell'Art. 3, comma 5.
5. Nei corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono ricompresi i costi relativi ai rischi di natura interferenziale, pari a complessivi € 265.980,00 oltre all'Iva, così come quantificati nell'allegato documento DUVRI, unitamente ai costi per la sicurezza.
6. Il valore economico complessivo del minimo garantito di cui all'Art. 3, comma 5, è pari a € 49.879.220,00 (quarantanovemilioniottocentosettantanovemila-

- duecentoventi/00). Tale valore, così come quello del massimo non garantito, non è soggetto alla revisione di cui al comma 3.
7. Ove, nel corso della durata del Contratto, IT ravvisi la necessità di richiedere a Dexit:
- l'erogazione di nuovi servizi, ovvero
  - di apportare modifiche, anche sostanziali, nei contenuti e/o nell'erogazione dei servizi in essere,
- si applica quanto previsto nell'Art. 6. Resta inoltre fermo quanto stabilito nel precedente comma 4.
8. Tutti gli obblighi ed oneri di Dexit, derivanti dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
9. Resta inteso che i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio da Dexit, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e, fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi 3, 4 e 7, sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico Dexit di ogni relativo rischio e/o alea.
10. Dexit, pertanto, sempre fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi 3, 4 e 7, non potrà vantare nei confronti della Committente, diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi stipulati con il presente Contratto.

## ARTICOLO 14

### Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Art. 13 verrà effettuato sulla base delle fatture emesse da Dexit, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.
2. Dexit emetterà fatture mensili posticipate.
3. Ciascuna fattura emessa da Dexit dovrà riportare il dettaglio delle attività svolte.

4. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo Art. 15, sarà facoltà di IT compensare, nel rispetto della normativa fiscale, il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione di cui al successivo Art. 16, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario alcuno.
5. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto da IT secondo la normativa vigente in materia e comunque, a 60 (sessanta) giorni data fattura, e bonificato sul conto corrente intestato all'Aggiudicataria, i cui estremi saranno, dalla stessa, successivamente comunicati.
6. Resta ferma la facoltà, per IT, di disciplinare, nei singoli Atti Esecutivi, modalità di effettuazione dei pagamenti difformi rispetto a quelle stabilite nel presente Articolo, nonché di subordinare parte o tutto il pagamento all'esito positivo della verifica e/o del collaudo eventualmente previsti.
7. Dexit, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a IT, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, Dexit non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso Dexit potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nei singoli Atti Esecutivi.
9. Resta inteso che Dexit non avrà diritto al pagamento delle singole fatture finché non verranno acquisiti da IT tutti i documenti comprovanti l'avvenuta consegna del materiale, nonché i verbali, con esito positivo, delle verifiche e/o dei collaudi effettuati.

**ARTICOLO 15**  
**Penali contrattuali**

1. In aggiunta a quanto previsto nel “Capitolato Tecnico”, in relazione alle attività oggetto del presente Contratto si disciplina l’applicazione delle penali stabilite nei commi seguenti.

2. *Presidi periferici*

a) IT si riserva la facoltà di applicare a Dexit una penale pari ad **€ 50.000,00 (Euro cinquantamila/00)** per ogni presidio periferico, per ogni mese o frazione di mese di ritardo, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, nell’attivazione dello stesso, con riferimento agli ambiti territoriali indicati nell’“Offerta Tecnica” del R.t.i. Dedagroup S.p.A., Aldebra S.p.A., I&T Sistemi S.r.l., ItWay S.p.A. e G.P.I. S.p.A., che forma parte integrante del presente Contratto.

b) Qualora il ritardo nell’attivazione di uno o più presidi periferici, di cui alla precedente lettera a) del presente comma, avesse durata superiore ai 12 (dodici) mesi, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da IT, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito all’Art. 19.

3. *Mancata effettuazione dei servizi di controllo di gestione*

a) In caso di ritardata effettuazione dei servizi di controllo di gestione di cui al “Capitolato Tecnico”, IT si riserva il diritto di applicare ogni volta a Dexit una penale fino ad una massimo di **€ 10.000,00 (Euro diecimila/00)**.

b) Qualora il ritardo, di cui alla precedente lettera a) del presente comma, avesse durata superiore ai **60 (sessanta) giorni lavorativi**, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da IT, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito all’Art. 19.

4. *Servizi di reportistica*

a) Nell’ipotesi in cui, nell’ambito del servizio di reportistica, si verifichi un ritardo rispetto a quanto stabilito all’Art. 6, comma 3, lettera e), IT si riserva



il diritto di applicare una penale pari a € 100,00=.(Euro cento/00) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo.

- b) Qualora il ritardo, di cui alla precedente lettera a) del presente comma, avesse durata superiore ai **60 (sessanta) giorni lavorativi**, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da IT, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito all'Art. 19.

#### 5. *Evoluzione Tecnologica*

Per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione del Documento di cui all'Art. 26, Dexit è tenuta a corrispondere a IT una penale pari a € 100,00=.(Euro cento/00).

#### 6. *Sostituzione delle apparecchiature*

- a) Nell'ipotesi in cui si verifichi un ritardo rispetto al termine stabilito all'Art. 6, comma 5, IT si riserva il diritto di applicare una penale pari a € 200,00=.(Euro duecento/00) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo.
- b) Qualora il ritardo, di cui alla precedente lettera a) del presente comma, avesse durata superiore ai **60 (sessanta) giorni lavorativi**, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da IT, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito all'Art. 19.
- c) Nell'ipotesi in cui si verifichi un ritardo rispetto al termine stabilito all'Art. 6, comma 7, primo periodo, IT si riserva il diritto di applicare una penale pari a € 400,00=.(Euro quattrocento/00) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo.
- d) Qualora il ritardo, di cui alla precedente lettera c) del presente comma, avesse durata superiore ai **20 (venti) giorni lavorativi**, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da IT, a seguito di comunicazione

della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito all'Art. 19.

#### 7. *Nuovi servizi*

- a) Nell'ipotesi in cui si verifichi un ritardo rispetto al termine stabilito all'Art. 6, comma 9, IT si riserva il diritto di applicare una penale pari a € 200,00=.(Euro duecento/00) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo.
- b) Qualora il ritardo, di cui alla precedente lettera a) del presente comma, avesse durata superiore ai **60 (sessanta) giorni lavorativi**, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da IT, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito all'Art. 19.
- c) Nell'ipotesi in cui si verifichi un ritardo rispetto al termine stabilito all'Art. 6, comma 12, primo periodo, IT si riserva il diritto di applicare una penale pari a € 400,00=.(Euro quattrocento/00) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo.
- d) Qualora il ritardo, di cui alla precedente lettera c) del presente comma, avesse durata superiore ai **20 (venti) giorni lavorativi**, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da IT, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito all'Art. 19.

#### 8. *Modifica servizi*

- a) Nell'ipotesi in cui si verifichi un ritardo rispetto al termine stabilito all'Art. 6, comma 15, IT si riserva il diritto di applicare una penale pari a € 200,00=.(Euro duecento/00) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo.

- b) Qualora il ritardo, di cui alla precedente lettera a) del presente comma, avesse durata superiore ai **60 (sessanta) giorni lavorativi**, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da IT, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito all'Art. 19.
- c) Nell'ipotesi in cui si verifichi un ritardo rispetto al termine stabilito all'Art. 6, comma 18, primo periodo, IT si riserva il diritto di applicare una penale pari a **€ 400,00=.**(Euro quattrocento/00) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo.
- d) Qualora il ritardo, di cui alla precedente lettera c) del presente comma, avesse durata superiore ai **20 (venti) giorni lavorativi**, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da IT, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito all'Art. 19.

#### **9. Sede operativa**

- a) IT si riserva la facoltà di applicare a Dexit una penale pari ad **€ 10.000,00 (Euro diecimila/00)** per ogni mese o frazione di mese di mancato rispetto dell'impegno contrattuale di cui all'Art. 6, comma 4.

#### **10. Verifica/Collaudò**

- a) Nell'ipotesi in cui si verifichi un ritardo rispetto al termine stabilito all'Art. 28, comma 2, per causa imputabile a Dexit, IT si riserva il diritto di applicare una penale pari a **€ 400,00=.**(Euro quattrocento/00) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo.
- b) Nell'ipotesi in cui si verifichi un ritardo rispetto al termine stabilito all'Art. 28, comma 4, per causa imputabile a Dexit, IT si riserva il diritto di applicare una penale pari a **€ 500,00=.**(Euro cinquecento/00) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo.

#### **11. Divieto di concorrenza**

- a) Per il mancato rispetto degli impegni contrattuali di cui all'Art. 6, comma 22, IT si riserva la facoltà di applicare ogni volta a Dexit una penale fino ad un massimo di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).
- b) Qualora, nel periodo di durata del Contratto, anche se prorogato Dexit venisse meno agli impegni contrattuali di cui all'Art. 6, comma 22, in più di 1 (una) occasione, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da IT, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, ferma restando la facoltà di irrogare la penale e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito all'Art. 19.

#### 12. *Condizioni alla scadenza*

- a) Per il mancato rispetto degli impegni contrattuali di cui all'Art. 34, IT si riserva la facoltà di applicare a Dexit una penale fino ad un massimo di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00).

#### 13. *Inadempimenti diversi*

- c) Per il mancato rispetto degli impegni contrattuali per i quali è previsto un termine, ad esclusione di quelli già individuati nel presente articolo, per ogni giorno, o frazione, di ritardo, IT si riserva la facoltà di applicare ogni volta a Dexit una penale pari ad € 200,00 (Euro duecento/00).
- d) Per ogni altro inadempimento rispetto alle obbligazioni contenute nel presente Contratto e/o agli impegni comunque assunti da Dexit, IT si riserva la facoltà di applicare ogni volta a Dexit una penale fino ad un massimo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

14. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati in forma scritta ad IT a Dexit. Dexit dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad IT nel termine massimo di 5 (cinque) giorni di calendario dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di IT, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine sopra indicato, saranno

applicate a Dexit le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

15. IT potrà compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto a Dexit a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti a Dexit medesima, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo art. 16 od alle eventuali altre garanzie rilasciate da Dexit, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
16. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso Dexit dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
17. Dexit prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di IT a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

## ARTICOLO 16

### Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte da Dexit con la stipula del Contratto, IT da atto che Dexit presta una cauzione definitiva pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale mediante fidejussione assicurativa con ITAS Mutua S.p.A.. Si applica l'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. i. e m.
2. Tale fideiussione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di IT a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto. La fideiussione è rilasciata con rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, commi 1 e 2, cod. civ..
3. La fideiussione è rilasciata in favore di IT a garanzia degli obblighi assunti da Dexit con il presente Contratto.

4. In particolare, la cauzione prestata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti da Dexit, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che IT fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera nei confronti di IT a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata da IT, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso Dexit, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente.
8. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa diversa dalla riduzione in applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. i. e m, Dexit dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di **10 (dieci) giorni di calendario** dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da IT.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo IT si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

## ARTICOLO 17

### Pretese di terzi

1. Dexit garantisce e manleva, in ogni tempo, IT da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, da parte di Dexit delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente appalto.

## ARTICOLO 18

### Riservatezza

1. Dexit, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e/o degli eventuali Atti Esecutivi.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui al precedente primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Dexit è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, IT, previa comunicazione a Dexit mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, ha la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, il presente Contratto, ovvero Atti Esecutivi, fermo restando che Dexit sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare a IT e/o ad altri soggetti.
6. Dexit potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e/o appalti.
7. Dexit si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
8. Dexit si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente Contratto o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso.

## ARTICOLO 19

### Risoluzione

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali IT possa desumere la sopravvenuta inidoneità di Dexit a far fronte agli impegni assunti con il presente Contratto, IT potrà risolvere, rispettivamente, il Contratto e/o gli Atti Esecutivi in vigore, per colpa ed in danno di Dexit, dandone comunicazione con lettera raccomandata A.R., riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
2. La risoluzione del presente Contratto comporta la risoluzione anche degli Atti Esecutivi in vigore a tale data.
3. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui IT procedesse a risolvere il Contratto, avrà il diritto di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e di applicare e quindi ottenere oltre alle penali stabilite nell'art. 15, se dovute, una ulteriore penale, per l'ulteriore danno, che le parti senza onere della prova anticipatamente quantificano e accettano per un importo pari ad € **1.000.000,00 (unmilione/00)**, senza preclusione per la richiesta di maggior danno, se verificatosi.
4. E' facoltà di IT procedere alla risoluzione del Contratto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
  - ✓ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal R.t.i. Dedagroup S.p.A., Aldebra S.p.A., I&T Sistemi S.r.l., ItWay S.p.A. e G.P.I. S.p.A., risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse, che pur se non materialmente allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
  - ✓ qualora sia stato depositato contro Dexit un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto



avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicataria;

- ✓ qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico di Dexit siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ✓ per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati;
- ✓ per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- ✓ per la mancata costituzione e funzionamento del Centro di assistenza;
- ✓ per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di **10 (dieci) giorni** di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte di IT, ai sensi del precedente Art. 16;
- ✓ per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente e/o i soggetti terzi presso i quali è avvenuta la consegna ai sensi del successivo Art. 23;
- ✓ nei casi previsti dal presente contratto e comunque nei casi di cui agli articoli 5, 6, 7, 12, 15, 18, 20, 25 e 35.

## ARTICOLO 20

### Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Dexit è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti, ivi ( comprese le spese di ripristino, penalità, perdita di profitti, costi e spese, anche legali, l'interruzione di attività, che IT si trovi a subire direttamente o a dover risarcire a terzi, in conseguenza di ritardo nell'adempimento od inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dalla presente scrittura.

2. Dexit assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della stessa quanto di IT e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Dexit, inoltre, una consegna copia della polizza assicurativa, stipulata a beneficio di IT e/o dei terzi per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile di Dexit medesima in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne IT, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno Dexit possa arrecare ad IT, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente Contratto e prevede la rinuncia dell'assicuratore nei confronti di IT, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Dexit si impegna a mantenere detta copertura assicurativa per tutta la durata del Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per IT, e pertanto qualora Dexit non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da IT, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito all'Art. 19.
4. Resta ferma l'intera responsabilità di Dexit anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

## ARTICOLO 21

### Divieto di cessione del Contratto. Subappalto

1. E' fatto divieto a Dexit di cedere il Contratto.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
3. Dexit, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato.
4. È fatto obbligo a Dexit di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Committente nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che la stessa Dexit ha via via corrisposto ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## ARTICOLO 22

### Cessione del credito

1. È ammessa la cessione dei crediti maturati da Dexit nei confronti di IT a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati, a condizione che:
  - a) IT abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte di Dexit di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del Contratto;
  - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;

- c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato ad IT entro 15 (quindici) giorni dalla stipula.
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per IT di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili a Dexit, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto a Dexit stessa.

### **ARTICOLO 23**

#### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Dexit assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e s'impegna a tenere indenne e manlevata IT da ogni eventuale responsabilità e/o azione giudiziaria.
2. Qualora venga promossa nei confronti di IT azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni/servizi oggetto del presente Contratto, Dexit assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, IT è tenuta ad informare prontamente per iscritto Dexit delle suddette iniziative giudiziarie, con facoltà di chiamata in causa di Dexit, fermi gli obblighi di cui sopra.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti di IT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, il Contratto si risolverà di diritto, a seguito di comunicazione da parte di IT, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **ARTICOLO 24**

#### **Proprietà**

1. Le parti riconoscono e dichiarano che procedure software, banche dati, studi, analisi e quant'altro di assimilato o assimilabile, in quanto soggetti alla normativa sulla tutela della proprietà intellettuale, del diritto d'autore e del brevetto, che dovessero essere sviluppati in esecuzione del presente Contratto, sono di proprietà esclusiva di IT che ne è ad ogni effetto di legge autore e dunque titolare esclusiva di tutti i diritti, nessun escluso, ivi compresi quelli morali.
2. Sono di proprietà di IT e non utilizzabili da Dexit per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dal presente Contratto, le specifiche tecniche, i documenti di metodologia e standard e quanto altro sia stato fornito a Dexit per l'esecuzione degli Atti Esecutivi di cui al precedente Art. 7.

## ARTICOLO 25

### Servizi pubblici essenziali

1. Dexit, per quanto di competenza, assicura l'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto relativamente a quelli considerati essenziali ai sensi della Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 e s.m. ed i. concernente il diritto di sciopero, secondo le indicazioni comunicate da IT a Dexit tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Nel caso in cui Dexit non assicuri quanto specificato al comma precedente, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da IT, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, fatta salva la facoltà per quest'ultima di affidare le attività professionali a terzi in danno dell'altra parte e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito all'Art. 19.

## ARTICOLO 26

### Evoluzione tecnologica

1. Dexit a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e per l'intera durata dello stesso, anche se prorogata, si impegna fin da ora a garantire, come previsto dal "Capitolato Tecnico", che, per quanto riguarda l'erogazione dei

servizi di fleet management, le consegne delle apparecchiature effettuate dopo i primi 3 (tre) mesi di vigenza del presente Contratto saranno di ultima tecnologia senza ulteriori oneri per IT.

2. A tal fine, Dexit, 15 (quindici) giorni prima della fine di ogni trimestre decorrente dalla sottoscrizione del Contratto, dovrà predisporre e consegnare ad IT un Documento con la descrizione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature da installare nel trimestre successivo che tenga conto dei suddetti aggiornamenti che, comunque, dovranno essere concordati con IT.

## **ARTICOLO 27**

### **Evoluzione tecnica**

1. Dexit a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e per l'intera durata dello stesso, anche se prorogata, si impegna fin da ora a garantire che, per quanto riguarda l'esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto, provvederà – con le modalità e nei termini di cui all'Art. 6 - ad apportare modifiche, anche sostanziali, nei contenuti e/o nell'erogazione dei servizi stessi a quanto di volta in volta richiesto da IT.

## **ARTICOLO 28**

### **Verifiche/Collaudi**

1. A fronte dello svolgimento delle attività da parte di Dexit, IT potrà richiedere l'effettuazione di verifiche e/o collaudi, specificandone, di volta in volta, nei singoli Atti Esecutivi, tempistiche e modalità.
2. Le verifiche e/o i collaudi, salvo diversi accordi, dovranno essere effettuati entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di conclusione delle attività, una volta resa nota ad IT.
3. Dexit si impegna a prestare tutta la necessaria assistenza a IT per le operazioni di collaudo, restando a suo carico ogni onere per manodopera, materiali, prove di laboratorio e in sito, ripristino e quanto altro richiesto da IT.

4. In caso di verifica e/o collaudo con esito negativo, Dexit dovrà provvedere, a propria cura e spese entro il termine di 15 (quindici) giorni solari, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze accertate in sede di collaudo.
5. In tal caso IT provvederà all'applicazione della medesima penale prevista nell'ipotesi di ritardo dall'Art. 15, comma 10, lett. a), a decorrere dalla data della verifica e/o del collaudo negativi fino alla data della nuova verifica/del nuovo collaudo. Dopo la comunicazione, da parte di Dexit, dell'avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrate, IT avvierà la procedura per la nuova verifica/il nuovo collaudo con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti.
6. Qualora la nuova verifica/il nuovo collaudo desse esito positivo, non saranno applicate le penali relativamente al periodo successivo alla data della suddetta comunicazione.
7. In caso di ulteriore esito negativo della verifica e/o del collaudo, ferma restando l'applicazione della penale prevista nell'ipotesi di ritardo dall'Art. 15, comma 10, lett. b), sino alla data della verifica e/o del collaudo, IT potrà risolvere mediante semplice comunicazione scritta il rapporto definito con il singolo Atto Esecutivo le cui attività sono state oggetto di verifica e/o di collaudo, con facoltà di fare eseguire le stesse, in tutto o in parte, a terzi in danno di Dexit e fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

## ARTICOLO 29

### Responsabile

1. All'atto della stipula del presente Atto Dexit si obbliga a nominare un Responsabile del Contratto che sarà il referente nei confronti di IT.
2. Il Responsabile del Contratto avrà la capacità di rappresentare Dexit ad ogni effetto.

## ARTICOLO 30

### Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto e della esecuzione dei singoli Atti Esecutivi circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. IT esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente Contratto e dei singoli Atti Esecutivi, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dello stesso Contratto.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate verbalmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 7-10 della medesima normativa.
6. Costituiscono parte integrante del presente Contratto gli allegati "Verbale di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e agli effetti dell'art. 29 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196" e "ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA ALLEGATO AL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003, n. 196" compilati e debitamente sottoscritti da Dexit.



## **ARTICOLO 31**

### **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra IT e Dexit sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.

## **ARTICOLO 32**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico di Dexit tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che per legge fanno carico ad IT.
2. Dexit dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Aggiudicataria è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

## **ARTICOLO 33**

### **Modifiche al Contratto**

1. Eventuali modifiche al presente Contratto dovranno essere concordate ed apportate solo per iscritto.

## **ARTICOLO 34**

### **Condizioni alla scadenza**

1. Alla scadenza del presente Contratto Dexit è tenuta a collaborare per favorire il trasferimento delle attività concernenti il servizio in oggetto, qualora affidato ad altro fornitore o erogato da IT. Tale impegno sarà onorato durante gli ultimi 6 (sei) mesi di vigenza del presente Contratto, con modalità da definirsi da parte di IT.

2. Con riferimento agli obblighi di cui al precedente comma, Dexit non potrà vantare nei confronti di IT alcun diritto a ricevere contropartite economiche e finanziarie, sia a titolo compensativo che risarcitorio, rinunciando ora ed ora per allora ad esercitare eventuali connesse azioni sia in sede giudiziale che stragiudiziale.
3. Gli obblighi di cui al comma 1, permarranno, in ogni caso, per un periodo di **1 (uno) anno successivo** alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente Contratto o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo darà luogo all'applicazione delle penali di cui all'Art. 15 del Contratto.

#### **ARTICOLO 35**

##### **D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Modello Organizzativo e Codice Etico**

1. Dexit, preso atto del contenuto tutto del "Modello Organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" e del "Codice Etico e di comportamento interno" adottati da IT – che dichiara di conoscere globalmente e nelle singole parti, avendone presa completa e piena visione nella sezione "L'Azienda / Dati e informazioni / Modello 231" del sito Internet aziendale [www.infotn.it](http://www.infotn.it) - si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopraccitati e a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme.
2. L'osservanza delle disposizioni tutte di detti documenti è considerata parte essenziale, nell'interesse di IT anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte da Dexit con il contratto. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nei documenti stessi costituisce inadempimento al contratto, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di

risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

## ARTICOLO 36

### Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto e/o dei singoli Atti Esecutivi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o dei singoli Atti Esecutivi (o di parte di essi) da parte di IT non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Atti Esecutivi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Trento, 30 DIC 2009

Informatica Trentina S.p.A.

Il Presidente

dott. Ivano Dalmonico

Dexit S.r.l.

Il Presidente

dott. Marco Podini

DOCUMENTO FIRMATO  
IN ORIGINALE

DOCUMENTO FIRMATO  
IN ORIGINALE

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli:

- 2 "Norme regolatrici e disciplina applicabile", tutti i commi;
- 3 "Oggetto", tutti i commi;
- 5 "Condizioni del servizio", tutti i commi;
- 6 "Obbligazioni specifiche di Dexit", tutti i commi;
- 7 "Modalità di svolgimento di servizi e prestazioni", tutti i commi;
- 11 "Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali", tutti i commi;
- 12 "Obblighi nei confronti dei dipendenti", tutti i commi;
- 13 "Corrispettivi", tutti i commi;
- 14 "Fatturazione e modalità di pagamento", tutti i commi;
- 15 "Penali contrattuali", tutti i commi;
- 16 "Cauzione", tutti i commi;
- 18 "Riservatezza", tutti i commi;
- 19 "Risoluzione", tutti i commi;
- 20 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", tutti i commi;
- 21 "Divieto di cessione del Contratto. Subappalto", tutti i commi;
- 23 "Brevetti industriali e diritti d'autore", tutti i commi;
- 25 "Servizi pubblici essenziali", tutti i commi;
- 28 "Verifiche/Collaudi", tutti i commi;
- 30 "Trattamento dei dati, consenso al trattamento", tutti i commi;
- 31 "Foro competente", tutti i commi;
- 35 "D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Modello Organizzativo e Codice Etico", tutti i commi.

Trento,

30 DIC 2009

Dexit S.r.l.

Il Presidente

dott.  Podini

DOCUMENTO FIRMATO  
IN ORIGINALE

Verbale di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e agli effetti dell'art. 29 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Informatica Trentina SpA, con sede in via Gilli 2, Trento (TN), nella persona del presidente ....., quale rappresentante del Consiglio di Amministrazione, Titolare del trattamento dei dati personali

NOMINA

....., con sede in ....., in persona di .....

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi e agli *effetti* dell'art. 28 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in relazione al/i seguente/i trattamento/i:

.....  
.....  
.....  
.....

In relazione al/ai suddetto/i trattamento/i, il Responsabile è tenuto a:

- individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, anche per iscritto, idonee istruzioni;
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
- adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e predisposte dal Titolare;
- vigilare sul rispetto delle predette misure da parte degli incaricati;
- verificare con cadenza trimestrale lo stato di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché il buon funzionamento delle misure di sicurezza adottate;
- predisporre, a seguito di ciascuna verifica, una relazione scritta in ordine a tutti gli adempimenti eseguiti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, trasmettendone copia al Titolare;
- distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
- comunicare al Titolare gli eventuali nuovi trattamenti da iniziare e provvedere agli adempimenti conseguenti;
- evadere tempestivamente tutte le richieste di terzi interessati dirette a far valere uno qualsiasi o più dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e a darne immediata notizia a Trentino SpA, inviando anche copia della relativa risposta e in ogni caso dei provvedimenti eventualmente adottati al riguardo;

- nel caso in cui ..... ricevesse comunicazioni di qualsiasi genere da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relativamente al/ai trattamento/i di cui è Responsabile ai sensi della presente nomina, contattare Trentino SpA per concordare congiuntamente l'evasione della richiesta e gli eventuali successivi provvedimenti da adottare.

Resta inteso che il trattamento dei dati personali di cui ..... da parte di ..... è e deve intendersi effettuato, ai sensi dell'art. 28 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sotto la vigilanza di Informatica Trentina SpA, che potrà quindi in ogni momento operare controlli ed impartire a ..... eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento, nonché chiederne la cessazione se imposta dalla necessità di adempiere a divieti ed obblighi di legge, ovvero a provvedimenti del Garante.

Trento (TN), il

30 DIC 2009

Per Informatica Trentina SpA

Per presa visione o accettazione

DOCUMENTO FIRMATO  
IN ORIGINALE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DEL DISCIPLINARE  
TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA ALLEGATO AL  
DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003, N.196

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di responsabile del trattamento dei  
dati della Società \_\_\_\_\_.

visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con il decreto legislativo del 30  
giugno 2003, n.196, sue successive modifiche ed integrazioni;

visto l'art. 25 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato al decreto  
legislativo del 30 giugno 2003, n.196

attesta

che il sistema tecnologico e i servizi offerti a Informatica Trentina SpA sono conformi alle  
disposizioni del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato al decreto  
legislativo del 30 giugno 2003, n.196, ed in particolare dichiara che:

1. gli applicativi utilizzati per il trattamento dei dati personali prevedono un sistema di  
autenticazione ed autorizzazione;
2. la parola chiave - quando è prevista dal sistema di autenticazione - è composta da almeno  
otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di  
caratteri pari al massimo consentito;
3. la parola chiave non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato;
4. la parola chiave è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno  
ogni sei mesi (ogni 3 mesi in caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari);
5. il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non è assegnato ad altri incaricati,  
neppure in tempi diversi;
6. ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per  
l'autenticazione;
7. le credenziali di autenticazione (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di  
gestione tecnica) sono disattivate se non utilizzate da almeno sei mesi oppure in caso di perdita  
della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali;
8. i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono  
individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai  
soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
9. periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle  
condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;

10. i dati personali, sensibili e giudiziari sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici;

11. gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono regolarmente effettuati;

12. il salvataggio dei dati viene regolarmente effettuato;

13. sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni;

Ulteriori informazioni sul sistema tecnologico e i servizi offerti a Informatica Trentina SpA sono disponibili nei relativi contratti di fornitura.

Ulteriori informazioni sui sistemi di sicurezza presenti presso Informatica Trentina SpA e possono essere richiesti al responsabile del trattamento.

Trento (TN), il 30 DIC 2009

Il Responsabile del Trattamento

DOCUMENTO FIRMATO  
IN ORIGINALE



Allegato "MODELLO DI DICHIARAZIONE"

Spett.le  
Informatica Trentina S.p.A.  
Via Gilli, 2  
38100 TRENTO

**- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI  
NOTORIETA'  
E DI CERTIFICAZIONE-  
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Oggetto: **Contratto/Ordine** .....

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di  
legale rappresentante della  
\_\_\_\_\_, con sede  
in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,  
C.A.P. \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), tel.  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ - fax. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, Partita IVA  
n. \_\_\_\_\_ (di seguito, Impresa),

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false  
dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi  
dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

**CHE**

con \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ sig.ra/il \_\_\_\_\_ sig.  
\_\_\_\_\_,  
impiegata/o per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto è in

essere, con l'Impresa, un contratto (*barrare la casella relativa all'opzione che ricorre nel caso di specie*):

di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato;  
*ovvero*

di lavoro autonomo professionale (stipulato con possessore di p. IVA)

**IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_, SI  
IMPEGNA A COMUNICARE IMMEDIATAMENTE AD  
INFORMATICA TRENTINA S.P.A. OGNI VARIAZIONE  
DOVESSE SUBENTRARE IN ORDINE A QUANTO TESTÈ  
DICHIARATO.**

TIMBRO E FIRMA

Per presa d'atto da parte della sig.ra/del sig., impiegata/o per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto:

Firma \_\_\_\_\_

Si allegano:

1. copia di documento di identità del sottoscrittore;
2. copia di documento di identità della sig.ra/del sig. impiegata/o per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

<b>INFORMATICA TRENTINA</b>	Prot. N° 15665
	Visto
Data	31 DIC. 2009
Comp.:	UFF ACQUISI
Copia:	UFF LEGALE